

La foto scattata da **Infocamere**, aggiornata al 3/10/2015, sullo strumento di aggregazione

Sempre più imprese fanno rete

Contratti a quota 2.405. Oltre 12 mila aziende coinvolte

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Continuano a crescere i contratti di rete tra imprese: al 3 ottobre risultano essere 2.405 quelli stipulati, e coinvolgono 12.879 imprese. Queste ultime sono circa 4 mila in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La regione con il maggior numero di imprese che hanno siglato contratti di rete si conferma la Lombardia (a quota 2317), seguita da Emilia-Romagna (1261), Toscana (1.172) e Veneto (1032).

Questo è quanto emerge dal report elaborato da **Infocamere** e aggiornato al 3 ottobre su questa forma di collaborazione tra imprese. Il contratto di rete, infatti, è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti e obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato. La legge precisa che il contratto di rete deve essere stipulato da più imprenditori. Un soggetto iscritto solamente nel Rea (per esempio una fondazione, un'associazione o un onlus) non può partecipare a un contratto di rete d'impresa, non avendo la natura di impresa in senso sostanziale. E non avendo una propria posizione in seno al registro delle imprese né in sezione ordinaria, né in sezione speciale, non può essere iscritto su alcuna posizione registro delle imprese, come invece richiede la norma. In sostanza il legislatore ha richiesto il

duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto sia sotto il profilo sostanziale che formale. Sotto il primo profilo, infatti, devono ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all'articolo 2082 del codice civile, esercitati in via assolutamente prevalente. Ma tale condizione se è necessaria, non è peraltro sufficiente, nel senso che a essa deve aggiungersi l'ulteriore criterio della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Tale necessario binomio appare ben chiarito nel dettato normativo. L'articolo 3 del decreto-legge 5/2009 infatti esordisce al comma 3-ter, come segue: «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato». E al comma 3-quater afferma: «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante». Pertanto è solo il binomio impresa in senso formale e in senso sostanziale che perfeziona la fattispecie rilevante ai fini della nascita e iscrizione della rete di imprese.

Sfida alla crisi. Il nuovo strumento si conferma per le imprese, di tutte le dimensioni, un'occasione per rispondere alla difficile congiuntura economica e mantenersi competitive sul mercato. Le imprese partecipanti ai contratti sono prevalentemente costituite sotto forma di società di capitali, con un numero

limitato di imprese esercitate con la formula giuridica delle società di persone e delle imprese individuali.

Molto limitato il numero delle società cooperative, segnale che la rete d'impresa non ha ancora trovato adeguato sviluppo nel mondo del non profit. La mappatura dei settori evidenzia come il contratto di rete si sia diffuso ampiamente sia tra le imprese manifatturiere sia del terziario.

Ricordiamo che il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte delle modifiche alla disciplina vigente. In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di attribuire la soggettività giuridica al contratto di rete, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi.

Reti agricole. Credito d'imposta del 40% per incentivare la creazione di nuove reti di imprese in agricoltura ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti (si veda *ItaliaOggi Sette* del 26/10/2015). L'impresa agricola capofila della rete può presentare l'istanza per la concessione delle agevolazioni dal 20 febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. L'istanza di concessione del credito di imposta è presentata dall'impresa agricola capofila della rete, all'indirizzo Pec saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato «p7m» a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell'impresa beneficiari. La misura rientra in una serie più ampia di misure contenute nel decreto legge competitività (decreto-legge 24 giugno



2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) denominata «Campolibero, azioni per giovani, lavoro, semplificazioni, competitività e sicurezza in campo agroalimentare». Sono ammissibili alle agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, regolarmente fatturate e quietanzate, realizzate per il primo periodo di imposta, dal 14 marzo 2015, al 31 dicembre 2015, per i periodi di

imposta successivi, nel corso dell'intero anno precedente a quello di presentazione della domanda. Le spese ammissibili, come indicato all'articolo 3 del decreto, per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, sono relative ai costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica

prestate da soggetti esterni all'aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto, ai costi in attività materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di materiali e attrezzature, ai costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete.

—© Riproduzione riservata—

Molto limitato il numero delle società cooperative, segnale che la rete d'impresa non ha ancora trovato adeguato sviluppo nel mondo del non profit. La mappatura dei settori evidenzia come il contratto di rete si sia diffuso ampiamente sia tra le imprese manifatturiere sia del terziario

Il modello standard esclude il notaio

L'atto di rete anche se è stato redatto con la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata può essere modificato con il modello standard senza l'intervento del notaio. Dal 7 gennaio 2015 è possibile procedere alla trasmissione per via telematica o alla presentazione su supporto informatico al registro delle imprese dei contratti di rete senza l'intervento del notaio. Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al registro delle imprese con comunicazione unica, solo dopo esser stato registrato all'Agenzia delle entrate.

Il contratto di rete, benché il legislatore ne preveda l'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, attiene alla disciplina dei contratti (articolo 1332 del codice civile). Siamo, infatti, in presenza di contratti aperti, cioè quelli che sono aperti all'adesione di terzi, in linea astratta senza possibilità di limitazione. Nella modulistica da inviare al registro delle imprese, il modello standard tipizzato deve essere indicato come documento codice «B07» e descrizione «atto XML».

Il modello può essere compilato e pre-

sentato da ciascun imprenditore o dal legale rappresentante al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» previa sottoscrizione con firma digitale.

In alternativa all'invio telematico, il modello tipizzato può essere presentato su supporto informatico. Tramite le due procedure telematiche (invio telematico o su supporto informatico) vanno allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese i documenti informatici o le copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche predisposte da **Infocamere** e approvate con decreto del ministero dello sviluppo economico del 7 gennaio 2015. La legge 134/2012 ha modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del dl n. 5/2009, prevedendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente.

—© Riproduzione riservata—

Le imprese per regione

Abruzzo	650
Basilicata	158
Calabria	321
Campania	574
Emilia-Romagna	1.261
Friuli-Venezia Giulia	410
Lazio	1.017
Liguria	373
Lombardia	2.317
Marche	427
Molise	38
Piemonte	553
Puglia	708
Sardegna	349
Sicilia	240
Toscana	1.172
Trentino-Alto adige	200
Umbria	273
Valle d'Aosta	16
Veneto	1.032